REGOLAMENTO (CE) N. 1458/2000 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1759/98 e che porta a 1 476 214 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/ 1999 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- Il regolamento (CE) n. 1759/98 della Commissione (5), (2) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1083/ 2000 (6), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 457 444 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito. Il Regno Unito ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 18 770 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 1 476 214 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito.
- Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre

- quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1759/98.
- Le misure previste dal presente regolamento sono (4) conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1759/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 2
 - La gara concerne un quantitativo massimo di 1 476 214 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.
 - Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 476 214 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regola-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2000.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 8.

GU L 122 del 24.5.2000, pag. 41.

IT

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Aberdeenshire	42 039
Angus	9 684
Bedfordshire	15 041
Berwickshire	71 344
Cambridgeshire	16 761
Cheshire	2 727
Dorset	22 436
Dumfries	35 221
East Lothian	72 059
Edinburgh	33 570
Essex	8 760
Fife	21 791
Gloucester	25 314
Gloucestershire	65 008
Grimsby	235
Keith	7 852
Kidderminster	1 277
Kirkcaldy	7 508
Leicestershire	11 753
Lincolnshire	200 592
Mid Lothian	12 074
Norfolk	92 235
North Humberside	65 066
North Lincolnshire	49 246
Northampton	2 510
Northamptonshire	26 888
Northumberland	10 040
Norwich	44 789
Nottinghamshire	20 700
Pocklington York	12 876
Salisbury	45 901
Shropshire	40 515
Somerset	8 240
Strathclyde	110 735
Suffolk	35 431
Taunton	13 744
Tayside	40 390
West Sussex	31 075
Wiltshire	10 911
Worcestershire	51 340
York	75 135
Yorkshire	5 401»